



Berna, 15.12.2009 (stato: 01.01.2019)

Politica degli offset

(Fa fede il testo originale in lingua tedesca)

Sommario

1	Fondamenti generali	3
1.1	Basi legali	3
1.2	Definizione di offset	3
1.3	Processo offset	4
2	Direttive applicabili agli offset in Svizzera	5
2.1	Direttive generali	5
2.2	Direttive specifiche	6
2.2.1	Direttive per l'impresa generale	6
2.2.2	Direttive per l'industria svizzera	6
3	Computabilità	7
3.1	Computabilità generale	7
3.1.1	Impatto sul volume d'affari	7
3.1.2	Addizionalità / continuità	7
3.1.3	Settori dell'industria	8
3.1.4	Moltiplicatori	8
3.2	Computabilità specifica	8
3.2.1	Transazioni speciali	8
4	Controlling/reporting sugli offset	9
4.1	Controlling sugli offset	9
4.2	Reporting sugli offset	9
5	Informazioni	10
6	Validità	10

1 Fondamenti generali

1.1 Basi legali

La politica di armasuisse in materia di offset ha le proprie basi legali nei Principi del Consiglio federale del 24 ottobre 2018 in materia di politica d'armamento del DDPS.

Nella Strategia in materia di partecipazioni industriali, il Consiglio federale stabilisce quanto segue:

“In Svizzera lo scopo degli offset consiste nel generare durevolmente e in modo effettivo un volume d'affari supplementare e nel favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologia a favore della base industriale svizzera rilevante in materia di sicurezza e di armamento. Gli offset offrono alla Svizzera la possibilità di trasferire investimenti in patria anche se vengono effettuati acquisti all'estero, di rafforzare in modo mirato la base industriale indispensabile per la sicurezza e la difesa del Paese e di ampliare ulteriormente le relazioni economiche con altri Stati. Garantiscono in modo mirato il mantenimento del know-how esistente e l'acquisizione di ulteriore know-how e generano un volume supplementare di commesse e di esportazioni per le imprese svizzere, promuovendo la loro competitività a livello internazionale. Oltre a essere di grande utilità per l'economia nazionale, gli offset contribuiscono al mantenimento della piazza industriale svizzera e a garantire l'occupazione.”

1.2 Definizione di offset

Per **offset** o partecipazioni industriali s'intendono tutti i tipi di affari di compensazione connessi all'acquisto di armamenti all'estero.

Per **offset diretti** s'intendono gli affari direttamente connessi al singolo bene d'armamento acquistato, nel quale vengono integrate le prestazioni fornite dalle imprese svizzere. Gli offset diretti possono consistere in lavorazioni totalmente o parzialmente su licenza, rapporti di subfornitura, joint venture e altre forme di cooperazione di questo tipo. Si tratta di operazioni che vengono realizzate per creare le capacità, o rispettivamente il know-how, atti a garantire l'autonomia a livello di manutenzione, di mantenimento e incremento del valore di un sistema e di capacità fondamentali dell'industria rilevante in materia di sicurezza e di armamento.

Gli **offset indiretti** non si riferiscono direttamente bene d'armamento acquistato, ma vengono innescati dal relativo acquisto di armamenti. Le partecipazioni industriali di questo tipo riguardano principalmente le commesse industriali, le attività di finanziamento rilevanti per gli offset, il trasferimento di tecnologia, gli investimenti, il sostegno al marketing e alla distribuzione e così via.

Si possono suddividere in:

- **offset indiretti rilevanti per la politica in materia di sicurezza e d'armamento**
- **altri offset indiretti.**

La ponderazione delle diverse forme di partecipazione deve sempre avvenire in considerazione della politica in materia di sicurezza e d'armamento.


In Svizzera gli offset indiretti vengono realizzati nei settori in cui esiste un'industria competitiva, per favorire l'apertura di nuovi mercati, l'accesso a tecnologie di punta e il mantenimento del know-how o lo sviluppo di conoscenze supplementari o per generare un volume supplementare di commesse ed esportazioni, ma soprattutto per creare un giro d'affari supplementare.

Il valore del contratto deve essere compensato al pari di norma cento per cento con offset diretti e indiretti. Gli offset indiretti completano i singoli offset diretti. armasuisse si riserva di

impartire direttive nel singolo caso per garantire la realizzazione di offset indiretti affini al settore della difesa.

1.3 Processo offset

Lo svolgimento degli offset nell'ambito del processo d'acquisto può essere suddiviso in cinque fasi. Qui di seguito il processo di acquisto è illustrato graficamente ai fini di una migliore comprensione; mancano però la fase a monte di pianificazione del progetto da parte dello Stato maggiore dell'esercito, che viene effettuata prima del processo di offset parallelo al processo d'acquisto, e parti della fase di utilizzazione e messa fuori servizio, che si svolgono soltanto dopo il processo offset. Nella fase di pianificazione del progetto (freccia verde nel grafico qui di seguito) vengono effettuate in particolare anche riflessioni dal punto di vista dell'esercito sulla partecipazione all'acquisto e all'offset dell'industria indigena rilevante per la sicurezza, partendo dalle lacune di capacità e dal potenziale insito nel progetto d'acquisto in questione per la promozione di questo settore dell'industria svizzera.



Nella **fase di concezione**, fondandosi sugli input provenienti dalla pianificazione del progetto e su considerazioni proprie legate alla base tecnologica e industriale, vengono abbozzate le prime direttive di contenuto per gli offset, ad esempio sotto forma di portafoglio offset. Se si presentano, vengono considerati anche altri aspetti relativi alla politica di sicurezza e d'armamento. Queste direttive vengono quindi trasmesse alle imprese concorrenti e ai partner dell'industria.

Nella fase di **elaborazione delle bozze dei contratti** vengono preparati il contratto di acquisto e il contratto offset e si procede alla valutazione delle diverse offerte con un'analisi del valore d'uso. L'analisi viene presa in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva per l'acquisto. Gli offset diretti e indiretti vengono valutati in parte separatamente, poiché gli obiettivi che essi perseguono sono diversi. L'entità degli offset diretti e degli offset indiretti viene definita in questa fase.

Durante le deliberazioni parlamentari fino all'approvazione del Programma d'armamento, vengono espletati i **preparativi** per l'attuazione. I contratti stessi prendono effetto soltanto con l'approvazione del Programma d'armamento. armasuisse provvede, in collaborazione con i partner dell'industria, a informare in modo trasparente i gruppi d'interesse rilevanti.

L'**attuazione** delle degli affari offset in senso stretto avviene durante la fase di acquisto e introduzione. L'impresa generale aggiudica le commesse a imprese svizzere e fornisce la prova della realizzazione e dell'entità degli affari offset e della loro conformità alle direttive per mezzo di procedure di notifica standardizzate (Offset Declaration Form, ODF). Tale prova comprende la conferma scritta da parte dei mandatari svizzeri. L'attuazione viene monitorata per mezzo del **controlling operativo**, nel caso degli offset diretti garantito esclusivamente da armasuisse e nel caso degli offset indiretti da armasuisse (lead) in collaborazione con le associazioni di categoria dell'industria Swissmem/GRPM, che gestiscono anche l'Ufficio offset di Berna. L'ufficio è finanziato da un contributo pari allo 0,1 per cento del valore riconosciuto della transazione, addebitato al beneficiario svizzero della transazione offset in questione.

Nella **fase di rielaborazione**, nell'ambito del controlling e reporting strategico vengono elaborate le esperienze maturate con gli affari offset; esse serviranno in seguito come base di partenza per i progetti futuri. armasuisse è responsabile anche del controlling strategico, che nell'ambito degli offset indiretti però può essere affidato anche a un Ufficio offset separato di Berna che se ne incarica in collaborazione con le due citate associazioni di categoria dell'industria.

2 Direttive applicabili agli offset in Svizzera

Le direttive per i singoli programmi offset vengono definite di volta in volta da armasuisse, in modo specifico per il singolo caso o progetto e sulla base di documenti di rango superiore (politica del Consiglio federale in materia d'armamento, Strategia per le partecipazioni industriali). I dettagli vengono negoziati con l'impresa generale o puntualizzati in un accordo formale sugli offset.

2.1 Direttive generali

- **Valore soglia per le partecipazioni:** in Svizzera gli offset vengono realizzati di principio per i progetti d'acquisto importanti nell'ambito dei Programmi d'armamento. Nel caso specifico, armasuisse può adeguare il valore soglia verso il basso se l'abbassamento di tale valore contribuisce a rafforzare il potenziale industriale rilevante in materia di sicurezza e di armamento, e in circostanze particolari può adeguare tale valore anche verso l'alto o rinunciare del tutto a un affare offset.
- **Grado di autonomia:** gli offset diretti vengono determinati principalmente attraverso la definizione del grado di autonomia al quale la Svizzera aspira per il mantenimento e la gestione di un sistema. Da questa definizione dipende la quota parte e il ruolo dell'industria svizzera nella catena del valore, di manutenzione e di mantenimento del valore del sistema acquistato. Il grado di autonomia viene definito nella valutazione effettuata in vista di un acquisto specifico di beni d'armamento.
- **Volume degli offset:** nell'ambito degli acquisti di beni **d'armamento** all'estero, la Svizzera esige sempre che vengano realizzati affari offset per un valore corrispondente all'importo complessivo dell'acquisto, vale a dire una quota di compensazione al pari di norma cento per cento del valore del contratto.
- **Valore soglia per le commesse:** armasuisse definisce un valore soglia per le **single** transazioni all'interno di un programma offset. Questo valore soglia è stabilito nel contratto sugli offset.
- **Confidenzialità:** tutti i dati elaborati nell'ambito di affari offset sottostanno al **segreto** d'affari. La pubblicazione di singoli dati può avvenire soltanto con il previo consenso scritto di tutte le parti interessate (armasuisse, imprese svizzere e impresa generale).
- **Trasparenza:** nell'interesse della trasparenza, nel modulo di notifica l'impresa svizzera dichiara di accettare che il proprio nome venga inserito, insieme al progetto soggetto a offset, in un registro degli offset pubblicamente accessibile.
- **Durata:** di regola, il fabbricante estero è tenuto ad adempiere l'obbligo relativo alle partecipazioni indirette entro due anni a contare dalla scadenza dell'operazione d'armamento su cui l'obbligo è basato. armasuisse ha la possibilità di imporre all'impresa generale volumi minimi di adempimento in determinati intervalli di tempo. Questa decisione viene presa di caso in caso.
- **Progetti particolari (per es. grandi progetti di acquisto):** nell'ottica di programmi offset specifici, possono essere definite esigenze supplementari. Per esempio, può trattarsi di definire determinate attività offset nella fase di gara, rispettivamente nel periodo che precede la conclusione di un contratto.
- **Settori tecnologici e industriali:** lo strumento principale per il coordinamento degli offset è la definizione dei settori tecnologici e industriali preferiti, i quali vengono definiti da armasuisse. In particolare, l'obiettivo al quale si punta consiste nell'ottenere che una quota pari almeno al 60 per cento sull'impegno offset complessivo venga realizzata con ditte appartenenti alla base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB). Questa quota comprende anche gli offset diretti. L'entità della compensazione

deve essere specificata già nella fase di gara, durante la quale occorre possibilmente già concordare anche obiettivi di contenuto. Gli offerenti devono produrre con l'offerta anche una documentazione dettagliata sotto forma di concetto di attuazione dell'offset che per quanto possibile contenga già progetti concreti, mandati e pacchetti di lavoro (work package) per l'adempimento dell'impegno offset. Eventuali deroghe sono ammesse soltanto in casi motivati e vengono sottoposte per trattamento all'organo incaricato della vigilanza sugli offset.

- **Offset diretti:** l'obiettivo al quale si punta consiste nell'ottenere che una quota pari almeno al 20 per cento sull'impegno offset complessivo venga fornita sotto forma di offset diretto, salvo impedimenti dovuti a restrizioni statali del Paese fornitore. Eventuali deroghe sono ammesse soltanto in casi motivati e vengono sottoposte per trattamento all'organo incaricato della vigilanza sugli offset.
- **Ripartizione regionale:** In tale ambito è perseguita la seguente ripartizione tra le tre regioni linguistiche del Paese: Svizzera di lingua tedesca, ca. 65 per cento; Svizzera di lingua francese, 30 per cento; Svizzera di lingua italiana, 5 per cento.

2.2 Direttive specifiche

2.2.1 Direttive per l'impresa generale

- **Point of contact:** per garantire un'informazione efficiente ed effettiva delle imprese svizzere partecipanti, l'impresa generale è tenuta a designare un punto di contatto (point of contact). Nel caso degli offset più grandi o di fabbricanti esteri che operano in Svizzera per la prima volta, armasuisse ha il diritto di imporre all'impresa generale di creare un ufficio di coordinamento in Svizzera. Questa decisione viene presa di caso in caso.
- **Riunioni di coordinamento:** queste riunioni si tengono periodicamente o in funzione delle **necessità**. Servono al monitoraggio degli affari offset e a «controsterzare» in caso di problemi. Per le riunioni di coordinamento con l'impresa generale armasuisse si avvale di un'agenda standard grazie alla quale può effettuare un confronto tra le dichiarazioni delle varie imprese generali. Oltre a questioni specifiche riguardanti l'operazione offset in corso, l'agenda prevede anche il trattamento di questioni generali sugli offset svizzeri, rispettivamente sul confronto internazionale. Questo sistema consente ad armasuisse di ottenere regolarmente informazioni interpretabili.
- **Pene convenzionali:** in caso di inadempimento del contratto offset possono essere inflitte pene convenzionali. Le pene convenzionali vengono negoziate contrattualmente, ammontano almeno al 5 per cento della quota non adempiuta e non dispensano dal completo adempimento dell'offset. Tuttavia, armasuisse si sforza di instaurare un rapporto duraturo con l'industria e pertanto, nella misura del possibile e del ragionevole, occorre fare di tutto già alle prime avvisaglie, ricorrendo a un controlling/reporting ottimizzato, per sostenere l'impresa generale negli sforzi da questa compiuti per tener fede ai propri impegni ed evitare così che sia inflitta una pena convenzionale. L'inadempimento degli obblighi offset previsti dal contratto andrà a costituire un criterio di valutazione nell'ambito dei futuri acquisti d'armamento.

2.2.2 Direttive per l'industria svizzera

- **Impegno sulla base dell'accordo:** l'impegno offset imposto al fabbricante estero di un bene d'armamento non dà a nessuna impresa svizzera particolare il diritto immediato di ottenere l'aggiudicazione di una commessa. Gli offerenti svizzeri interessati devono partecipare attivamente al processo. In ogni singolo caso, i partner esteri devono comunque fornire la prova, sulla base del modulo di notifica, che grazie agli sforzi compiuti per tener fede all'accordo, l'operazione di compensazione è stata conclusa.
- **Competitività:** la competitività dell'offerta svizzera nel confronto costituisce un presupposto.

3 Computabilità

3.1 Computabilità generale

3.1.1 Impatto sul volume d'affari

Gli acquisti all'estero comportano per le ditte svizzere potenziali perdite sul volume d'affari. Queste devono essere compensate al pari di norma cento per cento per mezzo di affari offset. In tal modo, l'economia nazionale svizzera approfitta anch'essa degli acquisti di beni d'armamento per l'esercito svizzero anche se questi acquisti vengono effettuati all'estero. L'accentramento sul volume d'affari risulta dal fatto che questa dimensione rappresenta un indicatore trasparente, facilmente verificabile. Nel modulo per la notifica degli offset (Offset-declaration form), l'industria svizzera ha infatti l'obbligo di fornire indicazioni sul volume d'affari.

Le imprese svizzere sono inoltre tenute a dichiarare la quota del valore aggiunto complessivo che viene generata entro i confini svizzeri. armasuisse non analizza statisticamente questa quota, ma essa o l'Ufficio offset di Berna si riserva comunque il diritto di effettuare un controllo delle indicazioni sul valore aggiunto nell'ambito del controlling operativo. Gli affari offset la cui quota di valore aggiunto svizzera è inferiore al 61 per cento o superiore vengono riconosciuti al 100 per cento. Se la quota di valore aggiunto svizzera si situa tra il 61 e il 20 per cento, gli affari vengono riconosciuti in proporzione corrispondente. Di norma, le transazioni che presentano una quota di valore aggiunto svizzera inferiore al 20 per cento non vengono computate affatto come offset.

3.1.2 Addizionalità / continuità

Gli affari offset devono soddisfare la condizione dell'addizionalità, rispettivamente della continuità e vengono riconosciuti da armasuisse nei casi seguenti:

- Codice 1 quando si tratta di una nuova transazione, se (alternativamente)
- (a) in precedenza non sussistevano relazioni d'affari con la ditta svizzera;
 - (b) la relazione d'affari riguarda prodotti/servizi diversi rispetto al passato; oppure
- Codice 2 in una relazione d'affari già esistente da diverso tempo, se la transazione rappresenta (alternativamente)
- (a) un incremento sostanziale del volume d'affari rispetto al fatturato realizzato in media nei tre anni precedenti per lo stesso prodotto/gli stessi prodotti, rispettivamente lo stesso servizio/gli stessi servizi;
 - (b) un incremento delle attività già riconosciuto da armasuisse e adeguatamente documentato dalla ditta estera;
 - (c) un incremento delle attività basato su un nuovo contratto quadro con scadenza pluriennale e riconosciuto da armasuisse;
- l'attestazione o un'eventuale prova incombe alla ditta svizzera. Se in precedenza sono state addotte opportune prove dell'addizionalità nell'ambito di transazioni offset specifiche, queste prove devono essere considerate nell'ambito del controlling; oppure
- Codice 3 se una relazione d'affari già esistente viene rinnovata e la ditta svizzera riceve una commessa (alternativamente)
- (a) senza raccogliere altre offerte;
 - (b) sulla base di una raccolta di offerte aperta e conforme al principio di concorrenza, la ditta svizzera si dimostra almeno altrettanto competitiva rispetto alla migliore offerta;
- armasuisse stabilisce di caso in caso il valore riconoscibile secondo l'importanza dell'addizionalità; oppure
- Codice 4 ogni altra transazione, se la ditta estera è in grado di comprovare che la transazione in questione è andata in porto con la ditta svizzera esclusivamente grazie ai suoi sforzi. armasuisse stabilisce di caso in caso il valore riconoscibile secon-

do l'importanza dell'addizionalità (è consigliabile chiarire anticipatamente la computabilità e l'importo presso armasuisse).

3.1.3 Settori dell'industria

Gli affari offset possono avere per oggetto prodotti e servizi, licenze comprese, che rientrano nei seguenti rami dell'industria svizzera:

ramo 11	industria meccanica
ramo 12	industria metallurgica
ramo 13	industria elettronica ed elettrotecnica
ramo 14	industria ottica e degli strumenti di precisione
ramo 15	industria orafa e orologiera
ramo 16	industria automobilistica e del materiale rotabile
ramo 17	industria della gomma e della plastica
ramo 18	industria chimica
ramo 19	industria aeronautica e spaziale
ramo 20	industria informatica / software engineering
ramo 21	cooperazioni con università e istituti di ricerca

Il riconoscimento è escluso per determinati prodotti e servizi (per es. per i prodotti agroalimentari e farmaceutici, i beni di consumo, i servizi di consulenza, i servizi nel settore bancario, turistico e assicurativo). Il computo di commesse in settori critici o in settori che non sono espressamente menzionati viene esaminato di caso in caso (special case/transaction).

3.1.4 Moltiplicatori

Dato che il valore generato dagli investimenti per l'economia nazionale è in genere superiore alla mero importo finanziario, per tener conto del valore effettivo di un affare offset si possono impiegare dei moltiplicatori. La somma proposta dall'impresa generale per un affare offset e accettata da armasuisse viene combinata con un fattore matematico per mezzo del quale si ottiene il valore effettivo dell'affare per l'economia nazionale.

In Svizzera si possono utilizzare i seguenti moltiplicatori:

per gli affari offset al di fuori dei settori industriali definiti	0,5 – 1
per gli affari offset con istituzioni nel campo della ricerca	1 – 2
per gli affari offset di grande rilevanza per la politica svizzera in materia di sicurezza e di armamento	1 - 3

Tutte le decisioni sull'applicazione dei moltiplicatori vengono adottate di caso in caso nel quadro delle direttive risultanti dalla presente politica. Le imprese generali tenute a realizzare affari offset non hanno di principio il diritto di utilizzare moltiplicatori.

3.2 Computabilità specifica

3.2.1 Transazioni speciali

Nel singolo caso possono essere riconosciute come affari offset anche le seguenti transazioni:

- **Trasferimento di tecnologia:** per trasferimento di tecnologia si intende la messa a disposizione a titolo gratuito (uso della proprietà intellettuale) da parte dell'impresa generale di una tecnologia o di parte di essa all'industria svizzera. Nei casi di trasferimento di tecnologia, può essere computato come offset soltanto il valore aggiunto effettivamente generato dal trasferimento per l'economia nazionale svizzera. Il valore della tecnologia in quanto tale non può essere computato. Possono essere riconosciute come offset anche le esportazioni/le commesse successive dell'impresa svizzera con altre imprese estere, se è comprovato che queste risultano dal precedente trasferimento di tecnologia.

- **Supporto al marketing:** il supporto al marketing da parte dell'impresa generale può essere riconosciuto come offset se l'impresa generale è in grado di comprovare che grazie ad esso all'impresa svizzera è stato procacciato un contratto con un'impresa (terza) estera.
- **Ricerca e sviluppo:** a seconda del modo in cui un'impresa svizzera può utilizzare i diritti di proprietà intellettuale per continuare la ricerca, queste attività possono essere riconosciute come offset. Il valore è determinato in base alle commesse successive ottenute dall'impresa svizzera.
- **Swap/abatement:** gli swap o gli abatement sono operazioni di compensazione interstatali nell'ambito delle quali gli obblighi offset esistenti in un Paese vengono totalmente o **parzialmente** computati nell'ambito degli obblighi offset esistenti in un altro Paese. armasuisse tiene in considerazione gli abatement soltanto in casi eccezionali, dopo averli sottoposti a un approfondito esame.
- **Banking: per** rendere possibile una duratura collaborazione tra l'impresa generale e l'industria svizzera, armasuisse può computare a titolo di «banking» affari offset cronologicamente contigui ma realizzati prima del periodo definito nel contratto sugli offset. armasuisse prende queste decisioni di caso in caso. Il computo di simili «attivi di banking» può avvenire al massimo in ragione del 20 per cento del nuovo impegno offset in questione. Il richiedente deve allestire un elenco esaustivo degli affari offset da utilizzare a tal fine. Gli affari offset di un'operazione di banking sono validi al massimo per 5 anni dalla data dell'ordine («P.O. Date»). Gli stessi limiti (20% e 5 anni) si applicano anche agli affari offset facenti parte di un sovraadempimento di un impegno offset corrente.
- **Ripporto di crediti offset:** i crediti offset accumulati (affari offset approvati) presuppongono un determinato rapporto di causalità tra cedente e destinatario. Per questa operazione è necessario che il destinatario abbia sostenuto il cedente come partner strategico già al momento della nascita del credito offset nell'ambito del progetto d'acquisto in questione, oppure il cedente deve essere partner strategico (ad es. subfornitore) del destinatario nell'ambito del programma offset di quest'ultimo con la Svizzera. Inoltre, il richiedente deve allestire un elenco esaustivo dei crediti offset utilizzabili a tal fine.

La valutazione e il calcolo del valore di una transazione speciale è effettuato caso per caso sulla base di documenti significativi, che devono essere discussi con il massimo anticipo possibile con l'autorità competente per gli offset e quest'ultima li deve sottoporre per trattamento all'organo incaricato della vigilanza sugli offset.

4 Controlling/reporting sugli offset

4.1 Controlling sugli offset

Le imprese generali tenute a realizzare offset indiretti devono presentare ad armasuisse o all'Ufficio offset di Berna, per ogni affare realizzato, una dichiarazione scritta (Offset Declaration Form) che deve essere firmata in particolare dal mandatario svizzero e nella quale quest'ultimo conferma che la commessa è stata effettivamente aggiudicata e soddisfa i summenzionati criteri.

Nel caso degli offset indiretti, la convalida presuppone inoltre l'esistenza del consenso del mandatario svizzero a fornire il contributo dello 0,1 % per cento del valore della transazione, menzionato al capitolo 1.3.

Il controlling è esercitato congiuntamente da armasuisse (lead) e da rappresentanti di Swissmem/GRPM o dall'Ufficio offset di Berna.

4.2 Reporting sugli offset

Il rapporto periodico da parte dell'impresa generale è effettuato in modo standardizzato. Per il futuro si intende passare all'attuazione via Internet. Il reporting si orienta alle direttive determinanti in materia.

5 Informazioni

- **Messaggio concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento):** il messaggio sul Programma d'armamento è lo strumento che informa sui prossimi affari offset. I fattori espliciti in rapporto con gli obiettivi principali definiti nella strategia vengono precisati in questo documento.
- **Documenti:** la richiesta di offerte per l'acquisto in questione e il modulo di notifica «Offset Declaration Form» forniscono ai partner dell'industria informazioni trasparenti e di facile comprensione sugli affari offset.
- **Manifestazioni informative:** armasuisse organizza annualmente, insieme alle associazioni dell'industria con cui collabora, manifestazioni informative rivolte all'industria svizzera interessata. Il compito di provvedere all'attuazione e di contattare l'industria è assunto dalle associazioni.
- **Corsi di formazione:** in caso di domanda corrispondente, armasuisse e le associazioni dell'industria si mettono di principio a disposizione per organizzare corsi di formazione per l'industria svizzera.
- **Sito Internet:** armasuisse gestisce un sito Internet (www.armasuisse.ch) che fornisce le informazioni di base a tutti i gruppi d'interesse rilevanti. Le informazioni rilevanti per gli offset sono aggiornate a scadenze regolari. Nel sito Internet si può trovare sia l'analisi del grado di realizzazione degli obiettivi politici predefiniti sia la raccolta di tutti i documenti pubblici rilevanti. In caso di bisogno armasuisse può informare più concretamente gruppi d'interesse specifici.

6 Validità

Il capo dell'armamento pone in vigore la presente politica a far stato dal 1° gennaio 2019. Essa sostituisce tutti gli altri documenti precedenti al riguardo.